

ESENTE REGISTRAZIONE - ESENTE BOLLI - ESENTE DIRITTI



4969.14

4 MAR 2014

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Oggetto:

lavoro  
subordinato

R.G.N. 3633/2009

Cron. 4969

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

- Dott. FEDERICO ROSELLI - Presidente - Ud. 20/11/2013
- Dott. GIULIO MAISANO - Consigliere - PU
- Dott. PIETRO CURZIO - Consigliere -
- Dott. FABRIZIA GARRI - Rel. Consigliere -
- Dott. FRANCESCO BUFFA - Consigliere -

ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

sul ricorso 3633-2009 proposto da:

ZW C.F. X ,  
 elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE BRUNO BUOZZI,  
 36, presso lo studio dell'avvocato MARTUCCELLI CARLO,  
 rappresentato e difeso dall'avvocato FERRARI ATHOS,  
 giusta delega in atti;

- ricorrente -

2013

3328

**contro**

I.N.P.S. - ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA  
 SOCIALE, C.F. X , in persona del suo  
 Presidente e legale rappresentante pro tempore, in

proprio e quale mandatario della S.C.C.I. S.P.A. -  
Società di Cartolarizzazione dei Crediti I.N.P.S. C.F.  
X , elettivamente domiciliati in ROMA, VIA  
C. BECCARIA, 29  
DELLA FREZZA 17 presso l'Avvocatura Centrale  
dell'Istituto, rappresentati e difesi dagli avvocati  
MARITATO LELIO, CORETTI ANTONIETTA, PIERDOMINICI  
ITALO, CALIULO LUIGI, giusta delega in atti;

**- controricorrenti -**

**nonchè contro**

S S.P.A., SERVIZIO RISCOSSIONE TRIBUTI DELLA  
PROVINCIA DI FERRARA;

**- intimata -**

avverso la sentenza n. 280/2008 della CORTE D'APPELLO  
di BOLOGNA, depositata il 30/10/2008 r.g.n. 1014/2005;  
udita la relazione della causa svolta nella pubblica  
udienza del 20/11/2013 dal Consigliere Dott. FABRIZIA  
GARRI;  
udito l'Avvocato FERRARI ATHOS;  
udito l'Avvocato DE ROSE EMANUELE per delega MARITATO  
LELIO;  
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore  
Generale Dott. ALBERTO CELESTE, che ha concluso per il  
rigetto del ricorso.

**La sentenza impugnata:**

1.1 - La Corte d'Appello di Bologna ha rigettato l'appello di WZ avverso la sentenza del Tribunale di Ferrara che aveva, a sua volta, rigettato il ricorso con il quale questi aveva proposto opposizione avverso l'iscrizione a ruolo, di cui alla cartella di pagamento n. X con la quale era stato intimato il pagamento della somma di £ 21.123.000 per contributi omessi in relazione alla lavoratrice VB nel periodo da marzo a dicembre 1993.

1.2 - La Corte territoriale sulla base della documentazione in atti, ed in particolare degli assegni emessi in favore della B corredati di causali specificate nelle matrici, ha confermato l'accertata persistenza del rapporto di lavoro con la B anche successivamente al 31.1.1993, nonostante l'apparente costituzione di una società di servizi con la partecipazione anche della lavoratrice. Quest'ultima in particolare, sentita come teste, aveva dimostrato di ignorare anche le più semplici modalità di funzionamento della società di cui sarebbe stata socia e, pertanto, il giudice di appello ha ritenuto corretta l'accertata prosecuzione del rapporto.

1.3 - Per la cassazione della sentenza ricorre WZ che articola tre motivi di ricorso. L'Inps si è costituito con controricorso mentre la S s.p.a. è rimasta intimata.

**I motivi di ricorso**

2.1 - Con il primo motivo di ricorso WZ censura la sentenza per avere con motivazione omessa e comunque insufficiente, nel ritenere la persistenza del rapporto di lavoro subordinato con la B, negato valore alla circostanza decisiva dell'intervenuta cessazione del rapporto di lavoro tra le parti oltre che all'esercizio di una attività di lavoro autonomo da parte della B socio accomandatario della PA s.a.s.. Sostiene il ricorrente che la sentenza si sarebbe limitata a far proprie le considerazioni già svolte dal giudice di primo grado senza dare alcun riscontro alle censure formulate al riguardo con l'atto di appello.

2.2 - Con il secondo motivo di ricorso è denunciata, ancora una volta, l'insufficienza e contraddittorietà della motivazione per essere stata omessa, dal giudice di appello, l'indicazione delle ragioni del convincimento. La sentenza non conterrebbe alcun puntuale riferimento agli elementi caratterizzanti la subordinazione e si sarebbe limitata a registrare, quale indizio della persistenza del rapporto di lavoro, la presenza sulle matrici di assegni della dicitura "stipendio". Al contrario non è stato assegnato il dovuto valore alle dimissioni comunicate dalla lavoratrice, efficaci dal 31.1.1993, e coincidenti, peraltro, con la costituzione della società di servizi e con il prolungamento dell'attività della B quale socio accomandatario della PA s.a.s.. Aggiunge poi il ricorrente che la sentenza avrebbe contraddittoriamente ritenuto "apparentemente costituita" la società in contrasto con quanto documentalmente provato mediante la produzione dell'atto pubblico di costituzione. Dalla documentazione contabile acquisita dalla Guardia di Finanza, riportata nel verbale di constatazione, era emerso che i movimenti di denaro riguardavano oltre alla B anche un'altra ex dipendente rispetto alla quale, tuttavia, non era posto in dubbio l'esercizio dell'attività nell'ambito della società.

Sottolinea ancora che le prove orali avrebbero a loro volta confermato lo svolgimento di un'attività in favore della società di servizi e per numerosi clienti della stessa e non vi fossero elementi, diversamente da quanto ritenuto, per ritenere provata una simulazione del rapporto societario peraltro limitata ad una sola delle ex dipendenti. Ulteriore elemento in favore della natura autonoma del rapporto, del tutto

trascurato dal giudice di appello, era dato poi dall'accertato versamento della contribuzione quale socia lavoratrice.

2.3 - Con il terzo motivo di ricorso si chiede alla Corte di verificare se possano "essere considerati gravi, precisi e concordanti, ai fini della presunzione circa la prosecuzione del rapporto, cessato per dimissioni volontarie della lavoratrice che intraprende un'attività di lavoro autonomo, fatti costituiti da annotazioni generiche circa la causale del versamento di somme in favore della medesima ex dipendente e dalla deposizione incerta di una teste sulla costituzione della società in accomandita semplice della quale non fa parte l'ex datore di lavoro, nel cui ambito le ex dipendenti esercitano la propria diversa ed autonoma attività".

### **Le ragioni della decisione**

3.1 - Le censure, che per diversi profili attengono tutte alla corretta qualificazione del rapporto intercorso con l' ex dipendente VB in relazione all'attività prestata dalla stessa in favore del ricorrente successivamente alle dimissioni, possono per la loro connessione essere esaminate congiuntamente e sono infondate.

3.2 - Va premesso che la qualificazione giuridica del rapporto è nella specie funzionale all'adempimento degli obblighi contributivi in favore dell'Inps.

3.3 - Il giudizio trae origine, infatti, da un verbale ispettivo nel quale si dava atto di una sostanziale prosecuzione dell'attività lavorativa della B formalmente dimessasi il 31.1.1993 e, quindi, divenuta socia accomandataria della s.a.s. PA in favore della ditta di WZ

3.4 - Nel proporre opposizione avverso la cartella con la quale era intimato il pagamento della somma di £ 21.123.000 a titolo di contributi omessi, l'odierno ricorrente insisteva infatti per la natura autonoma del rapporto di lavoro.

3.5 - In questo contesto processuale il Tribunale prima e la Corte d'appello poi, in esito all'istruttoria testimoniale e sulla base della documentazione acquisita, ritenevano accertata la prosecuzione del rapporto di lavoro subordinato rigettando l'opposizione proposta.

3.6 - Con le censure formulate nel presente giudizio il ricorrente lamenta una insufficiente, quando non del tutto omessa motivazione, su circostanze che ritiene decisive e propone una lettura delle emergenze istruttorie diversa ed alternativa rispetto alla ricostruzione dei fatti operata dalla Corte d'appello, e prima ancora dal Tribunale.

3.7 - A parte i profili d' inammissibilità dei primi due motivi di ricorso che non contengono il necessario momento di sintesi richiesto dall'art. 366 bis c.p.c. nel testo *ratione temporis* applicabile alla presente controversia trattandosi di ricorso depositato nella vigenza dell'art. 6 del d.lgs. 2 febbraio 2006 n. 40, si deve in generale rammentare che, ai fini della qualificazione del rapporto di lavoro come autonomo o subordinato, è censurabile in sede di legittimità soltanto la determinazione dei criteri generali ed astratti da applicare al caso concreto. Costituisce invece accertamento di fatto, incensurabile in detta sede ove sorretto da motivazione adeguata ed immune da vizi logici e giuridici, la valutazione delle risultanze processuali che hanno indotto il giudice del merito ad includere il rapporto controverso nell'uno o nell'altro schema contrattuale (cfr Cass. 5.11.2009 n. 23455 e altre successive v. Cass. 4.5.2011 n. 9808).

9

3.8 - Anche la scelta delle risultanze processuali da valorizzare, la valutazione della prova testimoniale, il giudizio sull'attendibilità dei testi e sulla credibilità di alcuni invece che di altri, involgono tutte apprezzamenti di fatto riservati al giudice del merito, il quale nel porre a fondamento della propria decisione una fonte di prova con esclusione di altre, non incontra altro limite che quello di indicare le ragioni del proprio convincimento, senza essere tenuto a discutere ogni singolo elemento o a confutare tutte le deduzioni difensive, dovendo ritenersi implicitamente disattesi tutti i rilievi e circostanze che, sebbene non menzionati specificamente, sono logicamente incompatibili con la decisione adottata" (v. Cass. 9.4.2001 n. 5231, Cass. 15.4.2004 n. 7201, Cass. 7.8.2003 n. 11933, Cass. 5.10.2006 n. 21412 e 21.3.2012 n.4476).

3.9 - Ed infatti il controllo di logicità del giudizio di fatto, consentito dall' articolo 360 n. 5 c.p.c., non equivale ad una revisione del "ragionamento decisorio", e dunque dell'opzione che ha condotto il giudice del merito ad una determinata soluzione della questione esaminata, posto che una simile revisione, in realtà, non sarebbe altro che un giudizio di fatto e si risolverebbe sostanzialmente in una sua nuova formulazione, contrariamente alla funzione assegnata dall'ordinamento al giudice di legittimità.

3.10 - In sostanza è del tutto estranea all'ambito del vizio di motivazione ogni possibilità per la Suprema Corte di procedere ad un nuovo giudizio di merito attraverso la autonoma, propria valutazione delle risultanze degli atti di causa (v., fra le altre, da ultimo Cass. 7-6-2005 n. 11789, Cass. 6-3-2006 n. 4766).

3.11 - Né è la motivazione può essere considerata carente per il solo fatto che il giudice di appello abbia fatto proprie le valutazioni espresse dal giudice di prime cure. Il vizio di motivazione sussiste, infatti, quando il giudice non indichi affatto le ragioni del proprio convincimento rinviando, genericamente e *per relationem*, al quadro probatorio acquisito, senza alcuna esplicitazione al riguardo, né alcuna disamina logico-giuridica che lasci trasparire il percorso argomentativo seguito.

3.12 - alla luce di tali doverose premesse si osserva che nel caso in esame la Corte territoriale ha sì fatto proprie le argomentazioni svolte nella sentenza di primo grado, ma le ha filtrate attraverso le censure mosse con l'appello pervenendo, solo in esito a tale passaggio, alle medesime conclusioni del giudice di prime cure chiarendo puntualmente le ragioni per le quali era provata la prosecuzione del rapporto (causali assegni, annotazioni libri contabili, immutata prosecuzione del rapporto) ad onta di una fittizia cessazione del rapporto e della costituzione di una società.

3.13 - Va rammentato che pur in presenza di uno "schermo" societario (nella specie la partecipazione quale socio accomandatario ad una società in accomandita semplice) resta fermo che nella qualificazione dell'attività lavorativa prevalgono le concrete modalità di svolgimento del rapporto anche sulla diversa volontà manifestata ben potendo le qualificazioni riportate nell'atto scritto risultare non esatte, per mero errore delle parti o per volontà delle stesse, che intendano usufruire di una normativa specifica o eluderla. Ancora una volta la valutazione degli elementi probatori, ivi compresa l'interpretazione degli atti scritti, è attività istituzionalmente riservata al giudice di merito, insindacabile in cassazione se non sotto il profilo della congruità della motivazione del relativo apprezzamento (cfr in termini Cass. 27.7.2009 n.17455).

3.14 - Non si discute allora dell'esistenza effettiva della società ma, piuttosto, della qualificazione dell'attività resa in favore di WZ da VB già dipendente divenuta socia della s.a.s. PA rispetto alla quale tuttavia sia la Corte d'appello che il Tribunale hanno verificato

una invariata prosecuzione nella medesima attività già svolta con compensi a carico dell'originario datore di lavoro.

Per le considerazioni esposte si deve concludere che la sentenza della Corte di appello ha con motivazione adeguata risposto alle censure che venivano formulate nel gravame ed ha con un'adeguata ricostruzione del materiale probatorio accertato la prosecuzione di una attività di lavoro subordinata in relazione alla quale correttamente era stato chiesto il versamento dei contributi da parte dell'Inps.

Il ricorso deve pertanto essere rigettato e le spese del giudizio, regolate secondo il criterio della soccombenza vanno poste a carico del ricorrente nella misura liquidata in dispositivo.

PQM


La Corte

Rigetta il ricorso.

Condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio liquidate in €2500,00 per compensi professionali ed in € 100,00 per esborsi, oltre agli accessori dovuti per legge.

Così deciso in Roma il 20 novembre 2013

Il Consigliere estensore



il Presidente



Il Funzionario Giudiziario  
*Granata Adriana*  
Depositato in Cancelleria



oggi, ... 4. MAR. 2014

Funzionario Giudiziario  
Adriana GRANATA

Il Funzionario Giudiziario

